



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

I.I.S. "G. Romani"

Via Trento, 15 - 26041 Casalmaggiore (CR)

Tel. 0375 43295 - Fax 0375 43295 - 0375 200835

Posta elettronica ordinaria: cris00100p@istruzione.it

Posta elettronica certificata: cris00100p@pec.istruzione.it

[Sito web: www.poloromani.edu.it](http://www.poloromani.edu.it)

Sistema di Gestione Qualità UNI EN ISO 9001 IAF37

Casalmaggiore, data del protocollo

Sul sito
Agli Atti

OGGETTO: Criteri per la presentazione e la gestione delle domande di Messa a Disposizione (MaD).

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

VISTA la nota MIUR prot. n. 1027 del 28 gennaio 2009;

VISTA la nota MIUR prot. n. 37381 del 29 agosto 2017;

CONSIDERATO l'elevato numero di domande di Messa a Disposizione che pervengono all'Istituto e l'eventualità di dover ricorrere ad esse per l'assegnazione di supplenze annuali e temporanee per il personale docente ed ATA;

DISPONE

- di avviare con il presente provvedimento le procedure per la presentazione e la gestione delle domande di Messa a Disposizione a decorrere dalla data di pubblicazione sul sito del presente atto.

Presentazione delle domande

- Verranno unicamente prese in considerazione le MaD trasmesse a mezzo apposito presente sulla home page del sito dell'Istituto;
- Nel format che sarà reso disponibile dopo la procedura di registrazione, indicare con precisione: i propri dati anagrafici, recapiti, numeri telefonici, email;
- Indicare inoltre il titolo di studio posseduto che dà accesso alla/e supplenza/e d'interesse con indicazione del punteggio conseguito e gli eventuali esami specifici richiesti dal dpr 19/2016 e successive modifiche del dm 259/2017;
- Indicare se si è in possesso di specifica abilitazione all'insegnamento;
- Indicare con precisione la/e classe/i di concorso (eventualmente compreso "sostegno") o il profilo ATA di interesse;
- Indicare le eventuali esperienze già maturate in ambito scolastico;

- Allegare il Curriculum Vitae in formato europeo e una copia del documento di identità.

N.B. Qualora la MaD non contenga i dati sopra riportati, non verrà presa in considerazione.

Precisazioni per le domande di sostegno

Non possono inviare MaD per sostegno coloro che sono iscritti in una qualsiasi graduatoria d'istituto nell'elenco dei docenti specializzati per sostegno (seconda fascia). Non sussiste alcun divieto per chi è iscritto in terza fascia e per chi è in seconda senza titolo di specializzazione, fermo restando che si possono inviare MaD per sostegno solo in una provincia.

Gestione delle domande

- Le MaD verranno prese in considerazione solo nel caso in cui nelle graduatorie d'Istituto e nelle graduatorie delle altre scuole della provincia non figurino aspiranti disponibili.
- Le domande saranno distinte tra Abilitati (o Specializzati per il sostegno) e Non e saranno graduate in base al punteggio del titolo di accesso.
- Nel caso di parità di punteggio, verrà data precedenza, nell'ordine, al numero di precedenti esperienze già maturate in ambito scolastico, al più giovane d'età, alla vicinanza all'Istituto.
- Ove possibile, si darà comunque sempre precedenza al personale docente abilitato.
- Verranno in tal modo graduate le domande pervenute entro il 12 settembre di ciascun anno; successivamente a tale data le MaD verranno inserite in graduatorie secondo l'ordine di arrivo.
- Le MaD per posti di sostegno di aspiranti che abbiano conseguito tardivamente il titolo di specializzazione saranno inserite in graduatoria, secondo i criteri che precedono, indipendentemente dalla data di presentazione.
- Le graduatorie saranno depositate presso la segreteria dell'Istituto e aggiornate all'occorrenza. Saranno inoltre pubblicate sul sito web della Scuola.

Precisazioni per gli iscritti in graduatoria di altra provincia

"Qualora venga assunto personale iscritto nelle graduatorie di altra provincia, si ritiene, nel rispetto sostanziale della norma che impone la presentazione della domanda di iscrizione nelle graduatorie di una sola provincia, e per assicurare parità di trattamento a tutti gli iscritti in graduatoria, che per il medesimo anno scolastico l'interessato non possa conseguire incarichi nella provincia in cui è iscritto e, ove ciò sia avvenuto, che i servizi prestati in 2 diverse province non possano per lo stesso a.s. essere cumulativamente valutati." Nota MIUR prot. n. 1027 del 28 gennaio 2009

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

Luisa Caterina Maria Spedini

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2, del d.lgs 39/93